

**RAPPORTO**

**75/2023/I/EEL**

**RAPPORTO SULL'ESITO DELLE PROCEDURE  
CONCORSUALI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI  
ESERCENTI IL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI  
PER LE MICROIMPRESE**

**Rapporto al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica ed alle  
Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell'Articolo 3, comma 4 del  
decreto del Ministero della Transizione ecologica del 31 agosto 2022, recante  
criteri e modalità per favorire l'ingresso consapevole dei clienti finali nel  
mercato libero dell'energia elettrica e del gas**

**28 febbraio 2023**

## **SOMMARIO**

<b>1</b>	<b>INTRODUZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>DISCIPLINA DEL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI .....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI ED ESITI .....</b>	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>AVVIO DEL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI EROGATO DAGLI ASSEGNATARI DELLE PROCEDURE CONCORSUALI.....</b>	<b>14</b>
<b>5</b>	<b>CONSIDERAZIONI FINALI.....</b>	<b>15</b>

## 1 INTRODUZIONE

La legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge concorrenza), come da ultimo modificata dal decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 convertito con legge 13 gennaio 2023, n. 6, ha stabilito la progressiva rimozione dei regimi di tutela di prezzo per le piccole e microimprese del settore elettrico e per i clienti domestici di entrambi i comparti di energia elettrica e di gas naturale non serviti nel mercato libero (art. 1, commi 59 e 60): la rimozione ha avuto luogo, in ossequio a tale legge, a partire dall'1 gennaio 2021 per le piccole imprese di energia elettrica connesse in bassa tensione<sup>1</sup> e dall'1 gennaio 2023, per le microimprese. Con riferimento ai clienti domestici di energia elettrica e gas naturale<sup>2</sup> è prevista invece la rimozione dei rispettivi servizi di tutela nel 2024, nelle more, con esclusivo riferimento al comparto elettrico, dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele gradualmente loro destinato, da concludersi entro il 10 gennaio di tale anno (art. 16-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233).

Nell'ambito del percorso di superamento delle tutele di prezzo del settore dell'energia elettrica, la legge concorrenza (art. 1, comma 60) ha, tra l'altro, intestato all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) il compito di:

- a) stabilire per le microimprese e i clienti domestici il livello di potenza contrattualmente impegnata quale criterio identificativo in aggiunta a quelli già allo scopo individuati dalla direttiva (UE) 2019/944<sup>3</sup>;
- b) adottare disposizioni per assicurare, dalle date di rimozione della tutela di prezzo, un *servizio a tutele gradualmente* per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica<sup>4</sup> (di seguito: STG) nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti.

La medesima legge ha invece demandato all'allora Ministero dello Sviluppo economico, poi divenuto Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), di adottare, con riferimento a entrambi i comparti di energia elettrica e gas naturale, un decreto per definire le modalità ed i criteri per l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, tenendo conto della necessità di concorrenza, pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato (art. 1, comma 60-*bis*).

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 2 della direttiva (UE) 2019/944 sono piccole imprese le imprese con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

<sup>2</sup> Per i clienti non domestici di gas naturale il superamento del servizio di tutela era già stato disposto dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98.

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 2 della direttiva (UE) 2019/944, microimpresa è un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

<sup>4</sup> Precedentemente denominato da tale legge "servizio di salvaguardia".

In data 31 agosto 2022 è stato adottato dal MiTE il predetto decreto che ha, tra l'altro, previsto criteri e indirizzi per la disciplina del STG per le microimprese di energia elettrica connesse in bassa tensione. Il medesimo decreto ha demandato all'Autorità di elaborare un rapporto sull'esito delle procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti il STG per le microimprese, per la successiva trasmissione al MiTE e alle Commissioni parlamentari competenti, entro 60 giorni dalla conclusione delle medesime procedure.

Con decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 il MiTE è stato sostituito con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, cui pertanto il presente rapporto è indirizzato, unitamente alle Commissioni parlamentari competenti.

In attuazione delle disposizioni sopra richiamate il presente rapporto ripercorre sinteticamente, al capitolo 2, gli aspetti salienti della disciplina del STG microimprese riguardanti, in particolare, le modalità di assegnazione di detto servizio che in questa sede rilevano. Sono poi riportate, rispettivamente nei capitoli 3 e 4, una rendicontazione delle fasi di svolgimento delle procedure di gara e delle relative risultanze, nonché una descrizione delle attività prodromiche al trasferimento dei punti di prelievo ai nuovi esercenti il STG selezionati. Al capitolo 5 sono infine sintetizzate le principali evidenze emerse dallo svolgimento di queste procedure per l'assegnazione del STG per le microimprese alla luce delle quali potrà essere altresì affinata la regolazione delle prossime procedure per l'assegnazione dell'omologo servizio destinato ai clienti domestici.

## **2 DISCIPLINA DEL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI**

Con la deliberazione 26 settembre 2019, 396/2019/R/eel l'Autorità ha avviato un procedimento per l'acquisizione di primi elementi informativi utili alla predisposizione della regolazione del servizio di salvaguardia<sup>5</sup> per i clienti finali domestici e le imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a dieci milioni di euro senza fornitore, all'indomani della cessazione del servizio di maggior tutela. Nell'ambito di tale procedimento è stato inizialmente pubblicato il documento per la consultazione 26 settembre 2019, 397/2019/R/eel, recante gli orientamenti dell'Autorità relativi al superamento del servizio di maggior tutela dell'energia elettrica, nell'ambito del quadro normativo allora vigente che prevedeva la rimozione di tale servizio per tutti i clienti finali a partire dall'1 luglio 2020.

A seguito di modifiche legislative che hanno rivisto il percorso di superamento del servizio di maggior tutela nei termini richiamati nell'Introduzione, nonché il nome del

---

<sup>5</sup> Denominazione dell'odierno STG prevista dal testo della legge concorrenza allora vigente.

nuovo servizio che l’Autorità è stata chiamata a disciplinare, adesso definito STG, è stata dapprima pubblicata la deliberazione 24 novembre 2021, 491/2020/R/eel che ha stabilito:

- a) la soglia di potenza, pari o inferiore a 15 kW contrattualmente impegnati, per l’individuazione delle microimprese che, fino al 31 dicembre 2022, hanno avuto titolo a beneficiare del servizio di maggior tutela;
- b) le condizioni di erogazione del STG, destinato alle piccole imprese del settore dell’energia elettrica, sia per il periodo di *assegnazione provvisoria* (ossia, il periodo interinale di sei mesi precedente lo svolgimento delle procedure concorsuali), sia per il periodo di *assegnazione a regime* in esito alle predette procedure.

Successivamente è stata pubblicata la deliberazione 10 maggio 2022, 208/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 208/2022/R/eel) che ha definito (a) la regolazione delle condizioni economiche e contrattuali di erogazione del STG per le microimprese e (b) le modalità di assegnazione dello stesso attraverso procedure concorsuali, a partire dalla regolazione dell’omologo servizio destinato alle piccole imprese, ancorché con alcune distinzioni motivate dalle diverse caratteristiche (sia dimensionali che in termini di numerosità della platea) che connotano le microimprese.

Le condizioni di erogazione del STG prevedono un pieno allineamento del prezzo dell’approvvigionamento dell’energia elettrica al valore della *commodity* nel mercato all’ingrosso, attraverso l’applicazione al cliente finale del PUN effettivamente realizzati (c.d. PUN *ex post*).

Inoltre, nell’ambito di detto servizio è, tra l’altro, applicata una componente di prezzo a copertura dei costi di commercializzazione del servizio definita a partire dai prezzi di aggiudicazione delle gare, ma mantenendo un prezzo unico a livello nazionale<sup>6</sup>.

Per quanto concerne la disciplina delle procedure concorsuali, la deliberazione 208/2022/R/eel ha previsto:

- i. l’affidamento ad Acquirente Unico SpA (di seguito: Acquirente Unico) della gestione delle procedure concorsuali;
- ii. l’assegnazione del STG per aree territoriali definite dall’Autorità in modo tale che fossero quanto più possibile omogenee tra loro, in termini di volumi e morosità media dei punti di prelievo ivi ubicati, in coerenza con le indicazioni del decreto del MiTE del 31 agosto 2022; in particolare, sono state identificate le seguenti aree:
  1. Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Belluno, Venezia, Verona;

---

<sup>6</sup> Tale componente di prezzo è determinata come media, ponderata per i punti di prelievo delle varie aree territoriali, dei prezzi di aggiudicazione delle aree del servizio ed è previsto un meccanismo di compensazione dei ricavi degli esercenti il STG finalizzato a garantire loro il ricavo derivante dal prezzo sulla base del quale si sono aggiudicati l’area.

2. Bologna, Modena, Piacenza, Padova, Parma, Reggio-Emilia, Rovigo, Treviso, Vicenza;
  3. Abruzzo, Marche, Umbria, Forlì-Cesena, Ferrara, Ravenna, Rimini;
  4. Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco, Lodi, Milano escluso comune di Milano, Mantova, Sondrio;
  5. Valle d'Aosta, Alessandria, Asti, Como, Monza-Brianza, comune di Milano, Novara, Pavia, Varese, Verbania, Vercelli;
  6. Liguria, Biella, Cuneo, Torino;
  7. Arezzo, Firenze, Latina, Prato, Rieti, Roma escluso comune di Roma, Siena, Viterbo;
  8. Molise, Frosinone, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, comune di Roma;
  9. Basilicata, Calabria, Bari, Taranto;
  10. Sardegna, Caserta, Napoli escluso comune di Napoli;
  11. Avellino, Barletta-Andria, Benevento, Brindisi, Trani, Foggia, Lecce, comune di Napoli, Salerno;
  12. Sicilia;
- iii. l'ammissione alle procedure concorsuali unicamente degli operatori che abbiano dimostrato il possesso di determinati requisiti (a) di solidità economico finanziaria, (b) gestionali e (c) di natura operativa, definiti dall'Autorità al fine di selezionare, per quanto possibile, operatori affidabili;
- iv. un'asta iterativa ascendente<sup>7</sup> simultanea la quale prevede che:
- a ciascun turno il banditore dichiara per ciascuna area il prezzo (cd. "prezzo corrente"), rispetto al quale i partecipanti comunicano al banditore se si impegnano irrevocabilmente o meno a servire l'area a quel prezzo;
  - il prezzo corrente, per il primo turno di gara, fissato dall'Autorità pari a 278 €, sia di uguale valore per tutte le aree territoriali, così da non influenzare le valutazioni dei partecipanti di gara in merito al valore da attribuire a ciascuna area territoriale in funzione del livello di rischiosità del servizio a questa associato;
  - il prezzo corrente sia ridotto ad ogni turno successivo per ogni area in cui vi siano almeno due offerenti (cd. partecipanti attivi) mentre resti di valore uguale a quello del turno precedente in presenza di un solo partecipante attivo ovvero in assenza di offerte per una o più aree;

---

<sup>7</sup> La caratterizzazione dell'asta come "ascendente" è collegata al fatto che ad ogni turno sono presentate offerte economicamente più vantaggiose dal punto di vista del banditore e più costose per i partecipanti (in quanto si riduce il prezzo al quale si impegnano irrevocabilmente a servire una certa area), rispetto al turno precedente.

- il predetto livello di riduzione del prezzo corrente tra un turno e il successivo sia uguale per tutte le aree territoriali ma variabile al raggiungimento di due distinte soglie di prezzo corrente, ossia, pari a 5 € dal primo prezzo corrente di 278 € fino al raggiungimento del valore del prezzo corrente per la singola area di 133 € e pari a 1 € da 133 € fino all'ultimo turno di gara;
  - ciascun partecipante possa offrire, tra un turno e l'altro, per un numero massimo di aree (cd. eligibility) pari a quello per cui ha offerto nel turno precedente, anche se diverse da quelle in cui ha offerto prima (cd. activity rule), ad eccezione dell'ipotesi in cui l'operatore risulti essere l'unico offerente per una o più aree (cd. aggiudicatario temporaneo) nel qual caso è obbligato a mantenere la propria offerta anche al turno successivo;
  - a partire dal secondo turno di gara ciascun partecipante possa offrire, per una sola volta, per ciascuna area, un prezzo di valore intermedio tra quello del turno corrente e quello del turno precedente;
  - l'asta venga reiterata fino a quando non ci sia al massimo un offerente in ogni area territoriale ovvero al raggiungimento del numero massimo di turni di gara (pari a 160) fissati nel Regolamento di gara;
- v. l'aggiudicazione dell'area all'operatore che offre il prezzo più basso, espresso in euro/POD/anno, entro i limiti di un tetto massimo (cap)<sup>8</sup>, non noto ai partecipanti, definito preventivamente dall'Autorità; in caso di più operatori disposti a rifornire una o più aree territoriali al prezzo corrente dell'ultimo turno di gara (160°), l'aggiudicazione è disposta mediante sorteggio;
- vi. un limite massimo alle aree aggiudicabili da un singolo operatore, pari a quattro, ossia, al 35% delle aree totali di erogazione del servizio;
- vii. il ricorso a un'asta di riparazione (a turno unico) aperta a tutti i partecipanti alle procedure concorsuali che hanno formulato un'offerta economica per permettere l'assegnazione di aree per cui le aste siano andate deserte, con assegnazione della/e area/e all'operatore che offre il prezzo più basso, entro i limiti di un tetto massimo maggiorato rispetto a quello sub v., anch'esso non noto preventivamente ai partecipanti all'asta;
- viii. l'assegnazione del servizio agli aggiudicatari per un periodo di quattro anni. Infine, si evidenzia che, con specifico riferimento al limite massimo di aree aggiudicabili sub vi., quest'ultimo non trova applicazione in occasione dell'asta di riparazione.

---

<sup>8</sup> Per l'asta madre hanno trovato applicazione i seguenti tetti massimi (in euro/POD/anno) ai prezzi offerti in sede di gara: 130 per le aree da 1 a 6, 190 per le aree n. 7, 9, 11 e 280 per le aree n. 8, 10 e 12. Il valore dei predetti tetti è aumentato del 30% per l'asta di riparazione.

La deliberazione 208/2022/R/eel aveva inoltre fissato al 7 ottobre 2022 la scadenza per la pubblicazione degli esiti delle procedure concorsuali così da lasciare circa tre mesi di tempo prima dell'attivazione del STG, prevista all'1 gennaio 2023, ai fini dell'esecuzione di tutte le attività strumentali a permettere l'operatività dei nuovi esercenti.

La successiva deliberazione 15 novembre 2022, 586/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 586/2022/R/eel) ha tuttavia differito all'1 aprile 2023 il predetto termine dell'1 gennaio 2023 per l'erogazione del STG da parte dei nuovi esercenti identificati tramite asta.

Simile differimento si è reso necessario in seguito all'attacco informatico subito dalla società Gestore dei Servizi Energetici SpA., che ha reso indisponibili i sistemi informatici di Acquirente Unico (di cui la prima è la capogruppo), provocando l'impossibilità per quest'ultimo di svolgere le aste secondo l'originario calendario e quindi di rispettare l'originario termine di pubblicazione dei relativi esiti.

In seguito all'avvenuto ripristino dei sistemi informatici di Acquirente Unico, in data 3 novembre 2022, è stato pubblicato il Regolamento di gara aggiornato con le nuove tempistiche di svolgimento delle aste che, come più estesamente indicato al paragrafo 3, si sono concluse il 16 dicembre 2022. Il nuovo termine di attivazione del STG è stato quindi definito a partire da tale data così da mantenere invariato il predetto periodo di circa tre mesi prodromico a tale attivazione.

La citata deliberazione 586/2022/R/eel ha altresì previsto che nel periodo interinale intercorrente dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023, la continuità della fornitura sia assicurata ai clienti senza fornitore aventi diritto al STG dagli esercenti la maggior tutela alle condizioni di erogazione di detto servizio.

### **3 SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI ED ESITI**

Al termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura concorsuale, in data 10 giugno 2022, sono state acquisite da Acquirente Unico le istanze di 21 operatori, sostanzialmente coincidenti (anche se di numero inferiore) con quelli che avevano presentato istanza per le procedure per l'assegnazione dell'omologo servizio destinato alle piccole imprese (pari a 23). Successivamente a tale termine, Acquirente Unico ha verificato il possesso, da parte dei predetti operatori, dei requisiti previsti dalla deliberazione 208/2022/R/eel per la partecipazione alle gare, verifica che ha dato riscontro positivo per tutti i partecipanti (cfr. tabella 1).

**TABELLA 1: OPERATORI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSALE**

N.	RAGIONE SOCIALE	ESERCENTE LA MAGGIOR TUTELA
1	A2A ENERGIA SPA	✓
2	ACEA ENERGIA SPA	✓
3	AGSM ENERGIA SPA	✓
4	ALPERIA SMART SERVICES SRL	✓
5	AXPO ITALIA SPA	
6	BLUENERGY GROUP SPA	
7	CVA ENERGIE SPA	✓
8	DOLOMITI ENERGIA SPA	✓
9	E.ON ENERGIA SPA	
11	EDISON ENERGIA SPA	
12	ENEL ENERGIA SPA*	
13	ENERCOM S.R.L.	
14	ENGIE ITALIA SPA	
15	ESTRA ENERGIE SRL	
16	HERA COMM SPA	✓
17	ILLUMIA SPA	
18	IREN MERCATO SPA	✓
19	SGR SERVIZI SPA	
20	SORGENIA SPA	
21	VIVIGAS SPA	

\*appartenente a gruppo societario di un esercente la maggior tutela

Dei 21 operatori ammessi alle gare, 8 sono società che operano sia come esercenti la maggior tutela sia come venditori di mercato libero, 1 società opera nel mercato libero ma appartiene al medesimo gruppo societario di un esercente la maggior tutela mentre i restanti 12 operano unicamente nel mercato libero.

In data 14 giugno 2022 sono state messe a disposizione dei partecipanti le c.d. informazioni pre-gara, funzionali a fornire loro elementi quantitativi utili per la formulazione della propria offerta economica, tra cui anche quelle relative al numero di punti di prelievo serviti nell'ambito del servizio di maggior tutela all'1 maggio 2022, pari complessivamente a circa 1 milione 600 mila per un volume complessivo di energia elettrica prelevata di circa 4 mila e 300 GWh. Poco prima dello svolgimento dell'asta, le predette informazioni sono state nuovamente rese disponibili ai partecipanti aggiornando il dato relativo al totale dei punti di prelievo messi all'asta alla data dell'1 agosto 2022 e quello relativo ai volumi per i mesi da aprile a giugno del medesimo anno. Dalle informazioni più aggiornate è emersa una leggera contrazione, di circa il 4% rispetto al precedente dato, del numero totale di punti di prelievo oggetto delle procedure

concorsuali e di circa il 7% dei relativi volumi rispetto a quelli precedentemente comunicati.

Dal 21 al 25 novembre 2022 si sono svolti i 160 turni di gara per l'assegnazione del STG, articolati in 32 turni giornalieri.

Dei 21 operatori ammessi alle procedure, hanno partecipato al primo turno di gara 13 operatori. Di questi, un operatore non ha tuttavia presentato alcuna offerta e si è ritirato immediatamente alla fine del primo turno.

Nel corso dei successivi giorni d'asta, altri cinque partecipanti si sono ritirati dalla procedura, rispettivamente ai seguenti turni di gara: 70°, 98°, 101°, 115° e 123°.

Nella tabella 2 è riportato l'elenco degli operatori che hanno preso parte alle aste.

**TABELLA 2: PARTECIPANTI ALLE ASTE**

N.	IMPRESE AMMESSE	PARTECIPAZIONE ALLE ASTE
1	A2A ENERGIA SPA	SI
2	ACEA ENERGIA SPA	SI
3	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SI
4	ALPERIA SMART SERVICES SRL	SI
5	AXPO ITALIA S.P.A.	NO
6	BLUENERGY GROUP S.P.A.	NO
7	CVA ENERGIE S.R.L.	NO
8	DOLOMITI ENERGIA SPA	NO
9	E.ON ENERGIA S.P.A.	SI
10	EDISON ENERGIA S.P.A.	SI
11	ENEL ENERGIA S.P.A.	SI
12	ENERCOM S.R.L.	NO
13	ENGIE ITALIA S.P.A.	SI
14	ESTRA ENERGIE SRL	SI
15	HERA COMM S.P.A.	SI
16	IBERDROLA CLIENTI ITALIA SRL	NO
17	ILLUMIA SPA	SI
18	IREN MERCATO SPA	NO
19	SGR SERVIZI SPA	SI
20	SORGENIA SPA	SI
21	VIVIGAS SPA.	NO

Dall'analisi degli esiti dei vari turni di gara è emersa, in generale, una maggiore concentrazione delle offerte nelle aree del centro-nord che, soprattutto nei primi due giorni d'asta, hanno visto una pluralità di offerenti mentre quelle del centro-sud hanno visto una minore partecipazione. Ciò ha quindi comportato una più rapida riduzione del

prezzo corrente in quelle aree (ad es. la n. 1 e 2) dove si è registrata una maggiore competizione tra partecipanti.

Più in dettaglio, alla fine della prima giornata d'asta (32° turno) risultavano almeno 4 offerte in quasi tutte le aree del centro-nord e nessuna offerta nelle aree n. 9, 10 e 11. Al termine del secondo giorno d'asta, le aree del centro-nord hanno continuato a registrare una pluralità di offerenti (in particolare le aree n. 1, 2, 4 e 6), le aree n. 9 e 11 avevano una sola offerta mentre l'area n. 10 risultava ancora priva di offerte.

A partire dal terzo giorno d'asta, sono aumentate le offerte anche per quelle aree che nei precedenti turni erano state caratterizzate da una minore partecipazione, come si evince dal fatto che, alla fine del quarto giorno d'asta (128° turno), risultavano avere almeno un'offerta tutte le aree del centro-sud e alcune (come le n. 8, 9 e 10) con più di due offerte. Di converso, risultavano prive di offerte, in prevalenza, le aree del centro-nord, in particolare, le aree n. 1, 3, 4, 5 e 6.

Le strategie d'offerta sopra sintetizzate possono essere verosimilmente imputate al fatto che gli operatori, nel corso dell'asta, hanno cominciato a spostare le proprie offerte in aree diverse da quelle che, nei precedenti turni di gara, avevano raggiunto livelli di prezzo più contenuti, in termini relativi, a fronte del maggior numero di offerenti registrati nei primi giorni d'asta.

A conclusione del quinto e ultimo giorno d'asta (al raggiungimento del 160° turno), risultavano offerte con riferimento a tutte le aree territoriali da parte di 7 partecipanti ad eccezione dell'area n. 1, rimasta senza alcun aggiudicatario temporaneo. Di converso, le aree n. 2, 8 e 9 presentavano più di un offerente.

La tabella 3 presenta una sintesi degli esiti dei turni d'asta alla fine di ciascuna delle cinque giornate.

**TABELLA 3: SINTESI ESITI TURNI D'ASTA ALLA FINE DI OGNI GIORNO**

AREE TERRITORIALI	N. TURNO	PREZZO CORRENTE €/POD/ANNO	N. PARTECIPANTI ATTIVI
1. Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Belluno, Venezia, Verona	32°	129	8
	64°	65	8
	96°	1	2
	128°	-11	0
	160°	-11	0
2. Bologna, Modena, Piacenza, Padova, Parma, Reggio-Emilia, Rovigo, Treviso, Vicenza	32°	129	8
	64°	65	6
	96°	7	2
	128°	5	1
	160°	-13	2
	32°	129	3

3. Abruzzo, Marche, Umbria, Forlì-Cesena, Ferrara, Ravenna, Rimini	64°	65	2
	96°	33	0
	128°	21	0
	160°	15	1
4. Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco, Lodi, Milano escluso comune di Milano, Mantova, Sondrio	32°	143	4
	64°	73	6
	96°	13	1
	128°	1	0
5. Valle d'Aosta, Alessandria, Asti, Como, Monza-Brianza, comune di Milano, Novara, Pavia, Varese, Verbania, Vercelli	160°	-3	1
	32°	129	4
	64°	71	2
	96°	43	7
6. Liguria, Biella, Cuneo, Torino	128°	5	0
	160°	-9	1
	32°	131	6
	64°	67	6
7. Arezzo, Firenze, Latina, Prato, Rieti, Roma escluso comune di Roma, Siena, Viterbo	96°	19	3
	128°	9	0
	160°	9	1
	32°	183	2
8. Molise, Frosinone, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, comune di Roma	64°	127	2
	96°	87	7
	128°	27	1
	160°	13	1
9. Basilicata, Calabria, Bari, Taranto	32°	223	1
	64°	173	1
	96°	131	1
	128°	75	3
10. Sardegna, Caserta, Napoli escluso comune di Napoli	160°	25	2
	32°	253	0
	64°	248	1
	96°	203	2
11. Avellino, Barletta-Andria, Benevento, Brindisi, Trani, Foggia, Lecce, comune di Napoli, Salerno	128°	115	5
	160°	53	3
	32°	268	0
	64°	268	0
12. Sicilia	96°	248	1
	128°	133	3
	160°	105	1
	32°	238	0
11. Avellino, Barletta-Andria, Benevento, Brindisi, Trani, Foggia, Lecce, comune di Napoli, Salerno	64°	233	1
	96°	223	1
	128°	125	1
	160°	75	1
12. Sicilia	32°	218	1
	64°	173	1

	96°	143	1
	128°	87	1
	160°	53	1

In data 25 novembre 2022 si è svolto il sorteggio per l'assegnazione delle aree n. 2, 8 e 9.

In data 28 novembre 2022 si è svolta l'asta di riparazione per l'assegnazione dell'area n. 1 rimasta priva di offerte, a cui hanno partecipato 9 operatori che hanno offerto i prezzi riportati nella Tabella 4.

**TABELLA 4: ESITI ASTA DI RIPARAZIONE PER AREA N. 1**

PREZZI OFFERTI IN ORDINE CRESCENTE €/POD/ANNO*
-20
-3
13
14
29
30
33
76
122

\* i valori riportati in tabella sono arrotondati

A conclusione del processo fin qui descritto, sono stati dunque individuati, per ogni area territoriale, in via provvisoria, gli esercenti aggiudicatari il STG, successivamente confermati in via definitiva in esito al versamento delle garanzie per l'erogazione del servizio<sup>9</sup>. La graduatoria definitiva, riportata in tabella 5, unitamente ai relativi prezzi di aggiudicazione è stata pubblicata sul sito di Acquirente Unico in data 16 dicembre 2022.

<sup>9</sup> È previsto, a titolo di garanzia, un deposito cauzionale sotto forma di garanzia bancaria pari a euro 2.500.000 euro per ogni area territoriale per la quale un operatore risulti assegnatario.

**TABELLA 5: ESERCENTI AGGIUDICATARI IL STG**

<b>AREE TERRITORIALI</b>	<b>AGGIUDICATARIO</b>	<b>PREZZO DI AGGIUDICAZIONE €/POD/ANNO</b>
1. Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Belluno, Venezia, Verona	HERA COMM S.P.A.	-20
2. Bologna, Modena, Piacenza, Padova, Parma, Reggio-Emilia, Rovigo, Treviso, Vicenza	SORGENIA SPA	-13
3. Abruzzo, Marche, Umbria, Forlì-Cesena, Ferrara, Ravenna, Rimini	A2A ENERGIA SPA	15
4. Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco, Lodi, Milano escluso comune di Milano, Mantova, Sondrio	SORGENIA SPA	-3
5. Valle d'Aosta, Alessandria, Asti, Como, Monza-Brianza, comune di Milano, Novara, Pavia, Varese, Verbania, Vercelli	SORGENIA SPA	-9
6. Liguria, Biella, Cuneo, Torino	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	9
7. Arezzo, Firenze, Latina, Prato, Rieti, Roma escluso comune di Roma, Siena, Viterbo	ILLUMIA SPA	13
8. Molise, Frosinone, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, comune di Roma	A2A ENERGIA SPA	25
9. Basilicata, Calabria, Bari, Taranto	ESTRA ENERGIE SRL	53
10. Sardegna, Caserta, Napoli escluso comune di Napoli	A2A ENERGIA SPA	105
11. Avellino, Barletta-Andria, Benevento, Brindisi, Trani, Foggia, Lecce, comune di Napoli, Salerno	ACEA ENERGIA SPA	75
12. Sicilia	A2A ENERGIA SPA	53

#### **4 AVVIO DEL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI EROGATO DAGLI ASSEGNATARI DELLE PROCEDURE CONCORSUALI**

In esito all'individuazione degli esercenti il STG tramite le procedure concorsuali in oggetto è previsto un tempo di circa tre mesi, dalla pubblicazione degli esiti di dette procedure, avvenuta il 16 dicembre 2022, tempo che risulta necessario per l'esecuzione

di tutte le attività strumentali a permettere l'operatività dei nuovi esercenti, tra cui, a titolo esemplificativo, il trasferimento agli esercenti delle anagrafiche dei punti di prelievo da parte del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII), la comunicazione ai medesimi dell'ammontare delle garanzie richieste dai gestori di rete, il trasferimento dagli esercenti la maggior tutela uscenti agli esercenti il STG entranti di informazioni puntuali sui singoli clienti (ossia, su modalità di pagamento e di invio del documento di fatturazione scelta dal cliente).

Durante il predetto periodo di tempo, Acquirente Unico, in qualità di Gestore del SII, ha istituito un servizio di supporto agli esercenti il STG rispetto alle attività propedeutiche all'attivazione del servizio. In tale ambito, il Gestore del SII ha:

- i. pubblicato sul Portale del SII la procedura che riassume tutte le attività funzionali all'acquisizione e migrazione dei punti di prelievo da parte dei nuovi esercenti;
- ii. messo a disposizione un servizio di assistenza, attivabile su richiesta dell'operatore. Inoltre, successivamente all'aggiudicazione del STG, i relativi esercenti, in ossequio a quanto disposto dalla deliberazione 208/2022/R/eel, hanno trasmesso all'Autorità una relazione, che sarà soggetta ad aggiornamento periodico, in cui dimostrino di disporre delle risorse organizzative e di una struttura aziendale adeguata ai fini dell'erogazione del servizio nelle aree territoriali assegnate.

Per ultimo si segnala che durante il periodo precedente all'attivazione del STG, gli esercenti la maggior tutela dovranno trasmettere ai clienti finali che rientrano nell'ambito di applicazione di detto servizio un'informativa, contenente un testo predisposto dall'Autorità<sup>10</sup>, per renderli maggiormente edotti in merito al passaggio al nuovo servizio così che possano valutare per tempo come comportarsi e le scelte da effettuare.

## **5 CONSIDERAZIONI FINALI**

Dall'analisi degli esiti delle procedure concorsuali di cui al paragrafo 3 emerge, in generale, come lo strumento delle aste continui a risultare efficace al fine di garantire parità di trattamento tra gli operatori del mercato ed esiti, quanto più possibile, concorrenziali nella misura in cui sia presente una pluralità di partecipanti in grado di competere in tutte le aree territoriali. In particolare, è risultato molto efficace il nuovo modello d'asta iterativa ascendente simultanea a cui si è fatto ricorso nelle presenti procedure che ha permesso ai partecipanti di poter spostare le proprie offerte, volta per volta, in aree diverse da quelle in cui avevano offerto al turno precedente, sulla base del prezzo di equilibrio che si è formato nelle varie aree, con effetti positivi sui prezzi finali di aggiudicazione delle aree emersi dalle procedure concorsuali.

---

<sup>10</sup> Cfr. Allegato C alla deliberazione 208/2022/R/eel.

Sotto il profilo della partecipazione, sono state presentate istanze di partecipazione alle procedure di gara da parte di un numero consistente di operatori (cfr. tabella 1) che hanno superato, con esito positivo, la verifica del rispetto dei rigorosi requisiti di partecipazione definiti dall’Autorità con l’obiettivo di selezionare esercenti affidabili in grado di assolvere puntualmente e correttamente ai propri obblighi di servizio pubblico. Tuttavia, poco meno della metà degli operatori che avevano presentato la predetta istanza hanno deciso di non presentare alcuna offerta, in quanto verosimilmente hanno ritenuto particolarmente onerosi gli investimenti e gli impegni finanziari necessari per adeguare la propria struttura aziendale al fine di servire i clienti aggiuntivi eventualmente acquisiti in sede d’asta nel contesto congiunturale di prezzi energetici particolarmente alti e volatili che hanno causato, per molti operatori del settore, problemi in termini di maggiore esposizione finanziaria e difficoltà di accesso al credito. Tra i soggetti che hanno rinunciato, vi sono in prevalenza operatori attivi solo nel mercato libero (5) e, nell’ambito di questi ultimi, gli operatori principalmente attivi nel settore del gas.

A fronte di quanto in discorso, è ragionevole ipotizzare che qualora le procedure concorsuali si fossero svolte in un diverso contesto di mercato avrebbero registrato una maggiore partecipazione, con riflessi ancora più positivi sugli esiti d’asta, circostanza questa che sarà ancora più cruciale in vista delle prossime procedure per l’assegnazione del STG destinato ai clienti finali domestici che sono di numero (poco meno di 10 milioni) di gran lunga superiore rispetto a quello delle microimprese.

In merito alla platea di operatori a cui è stato assegnato il servizio nelle varie aree, si riscontra la presenza di una pluralità di aggiudicatari, con una leggera prevalenza di imprese (4) che operano anche come esercenti la maggior tutela rispetto a quelle (3) attive solo nel libero mercato mentre l’*incumbent* non è risultato assegnatario di nessuna area territoriale.

Un ulteriore aspetto positivo dell’attuale disegno d’asta, che ha contribuito al buon esito delle procedure concorsuali in discorso, è stato il limitato ricorso al sorteggio che ha riguardato solamente 3 aree territoriali rispetto alle 12 totali, a differenza di quanto verificatosi in occasione delle precedenti procedure per l’assegnazione dell’omologo servizio destinato alle piccole imprese, nell’ambito delle quali la maggior parte delle aree era stata invece assegnata tramite tale strumento.

Infine, con riferimento ai prezzi risultanti dalle procedure concorsuali, è emerso come i prezzi di aggiudicazione siano risultati generalmente vantaggiosi, in particolare nelle aree del centro-nord, e, per tutte le aree territoriali, si siano attestati al di sotto del valore del corrispettivo a copertura dei costi di commercializzazione (PCV) del servizio di maggior tutela, pari a 113 euro/POD/anno, applicato alle microimprese nell’ambito di tale servizio. Simile risultato appare in buona parte riconducibile alla presenza, favorita dal meccanismo d’asta definito dall’Autorità, di una pluralità di concorrenti (ancorché di

numero inferiore rispetto a quello delle precedenti aste per l'assegnazione dell'omologo servizio destinato alle piccole imprese) che hanno gareggiato in tutte le aree territoriali, e dal fatto che gli operatori hanno verosimilmente scontato dai prezzi offerti in sede di gara i costi di acquisizione dei clienti aggiudicati, atteso che, ai sensi del decreto ministeriale del 31 agosto 2022, alla fine del periodo di assegnazione del servizio, i clienti ancora ivi riforniti aderiranno, per silenzio assenso, all'offerta di mercato libero proposta dall'esercente. Peraltro, un ulteriore elemento a cui può essere imputato il buon esito delle procedure concorsuali appena concluse è la configurazione e dimensione delle aree territoriali oggetto d'asta che hanno permesso a operatori mediamente grandi ma con caratteristiche dimensionali diverse di gareggiare per una pluralità di aree.

In prospettiva del superamento del servizio di maggior tutela per i clienti domestici, secondo la scadenza prevista dal legislatore, l'esperienza maturata in occasione delle procedure concorsuali appena concluse contribuirà sicuramente all'individuazione di ulteriori affinamenti all'attuale disegno d'asta (che si è comunque rivelato generalmente efficace), alle condizioni di erogazione di detto servizio, alle modalità di trasferimento dei punti di prelievo ai nuovi esercenti senza soluzione di continuità, in funzione delle caratteristiche specifiche dei clienti coinvolti, connotati da una minore capacità di orientarsi nel mercato e da una numerosità di gran lunga superiore.